

**COMUNE DI NAPOLI
AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
SERVIZIO ACQUISTI**



DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO AVENTE AD OGGETTO
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL
COMUNE DI NAPOLI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 209/2005.**

CIG: 9340450F2A

PREMESSE	3
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
1.1. Documenti di gara	3
1.2. Chiarimenti	3
1.3. Comunicazioni.....	4
2. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
3. DURATA	5
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	6
5. REQUISITI GENERALI.....	7
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
6.1. Requisiti di idoneità professionale	7
6.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83, co.1 lett. b del Codice).....	8
6.3. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art.83, co.1, lett. c del Codice)	8
6.4. Comprova requisiti	8
7. AVVALIMENTO	9
8. SUBAPPALTO	10
9. CAUZIONE PROVVISORIA	10
10. CONTRIBUTO ANAC	12
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	12
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	14
14. BUSTA A – CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
14.1. Cauzione provvisoria	14
14.2. Istanza di partecipazione.....	15
14.3. Documento di Gara Unico Europeo.....	16
14.4. Dichiarazioni.....	16
14.5. Documentazione prevista all'art.89 del Codice, in caso di avvalimento	18
14.6. Patto di Integrità.....	18
14.7. Contributo ANAC	18
15. BUSTA B – CONTENENTE OFFERTA TECNICA	19
16. BUSTA C – CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA	19
17. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA	20
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	24
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	25
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	26
21. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	27
21.1. Protocollo di legalità.....	27
21.2. Tracciabilità dei flussi finanziari	30
21.3. Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.....	30
21.4. Patto di Integrità.....	30
21.5. Trattamento dei dati personali	30

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione delle offerte, i documenti da presentare a corredo delle stesse, nonché la descrizione della procedura di aggiudicazione.

I contenuti e le modalità di esecuzione del servizio sono specificati nel Capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti di gara, indicati nel paragrafo successivo.

Con Determina Dirigenziale del Servizio Acquisti (senza impegno di spesa) n. 6 del 25.07.2022 è stata indetta gara **per l'affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo a partire dalla comunicazione di avvio delle attività e fino al 31/12/2026, salvo eventuale proroga tecnica.**

CIG: 9340450F2A

L'affidamento del servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri in relazione alle polizze assicurative stipulate dal Comune di Napoli, avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.60 e 95 comma 2 del Dlgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., *Codice dei contratti pubblici* (in seguito Codice).

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Avv. Giuseppina Silvi, giuseppina.silvi@comune.napoli.it

L'appalto è interamente gestito con **modalità telematica**, ai sensi dell'art.58 del Dlgs n.50/2016 s.m.i. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma per le gare telematiche, accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>, ove sono disponibili manuali e istruzioni.

A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione *on-line* sul Sistema per il rilascio della *password* che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Modulo offerta economica

Tali documenti sono stati redatti da personale interno della Stazione appaltante ai sensi dell'art.23 co.14 del Codice.

Tutta la documentazione di gara è disponibile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.napoli.it/bandi nella sezione Avvisi, Bandi e inviti), sulla piattaforma digitale "Appalti&Contratti" (<https://acquistitelematici.comune.napoli.it>), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara.

1.2. Chiarimenti

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica **entro e non oltre otto giorni lavorativi** antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74, co.4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76 co.6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, co.5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma telematica e tramite l'indirizzo PEC area.acquisti@pec.comune.napoli.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co.2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto **l'affidamento del servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri in relazione alle polizze assicurative stipulate dal Comune di Napoli a partire dalla comunicazione di avvio delle attività e fino al 31/12/2026.**

Il valore massimo dell'appalto è stimato in complessivi € **642.510,00**, calcolato moltiplicando la stima del valore annuo dell'appalto pari a € 130.680,00 *-ottenuto attraverso l'applicazione delle presunte provvigioni a favore del Broker sui premi netti 2021 relativi alle polizze assicurative attualmente in uso dall'Ente*, per la durata dell'affidamento e decorrente dalla comunicazione di avvio delle attività da parte della Stazione Appaltante fino al 31/12/2026, e computando la eventuale proroga tecnica di mesi sei, come da dettaglio sotto riportato:

VALORE DELL'APPALTO	€ 577.170,00
VALORE PROROGA TECNICA DI SEI MESI	€ 65.340,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 642.510,00

Situazione assicurativa dell'Ente (premi 2021)

POLIZZE	RAMO	PREMI IMPONIBILI AL 31/12/2021
RCA - Servio Polizia Locale	RCA	62.155,66
Infortuni dei Conducenti - Servizio Polizia Locale	RAMI NON AUTO	16.742,44
Infortuni Cumulativa Amministratori ed Alunni Scuole Comunali	RAMI NON AUTO	14.017,95
Responsabilità Civile Patrimoniale Ente	RAMI NON AUTO	19.527,20
RC Professionale Progettisti interni	RAMI NON AUTO	6.543,97
RCA - Servio Autoparchi	RCA	74.909,89
Infortuni dei Conducenti - Servizio Autoparchi	RAMI NON AUTO	1.751,71
Infortuni - Portavalori tutore pubblici	RAMI NON AUTO	570,73
Furto - Portavalori tutore pubblici	RAMI NON AUTO	2.250,31
All Risks Beni Immobili e Mobili	RAMI NON AUTO	1.164.637,82
RCT.RCO - Beneficiari del Reddito di Cittadinanza (R.d.C.)	RAMI NON AUTO	12.241,10
TOTALE		1.375.348,78

CIG): 9340450F2A

Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa n. 006 del 25/07/2022 del Servizio ACQUISTI AREA CUAG

CPV: 66518100-5.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara.

Ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio rientra nella categoria dei servizi intellettuali e pertanto l'operatore non deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1051; VI, 1 agosto 2017, n. 3857, Consiglio di Stato, sez. V, 21.02.2022 n. 1234)

Per la natura del servizio, esso non si intende suddividere in lotti, in quanto la gestione del rischio richiede un'elevata capacità di analisi che presuppone una visione globale dell'intero "sistema rischio" dell'Ente, atteso che una gestione unitaria del "rischio globale" a cui l'Ente è esposto, reca con sé una serie di vantaggi, relativi anche ad una migliore pianificazione dell'intera copertura assicurativa che potrà garantire risparmi di spesa.

Non sussistono *rischi da interferenza* in quanto le attività non si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Amministrazione Comunale e, pertanto, non è stato redatto il DUVRI.

3. DURATA

L'affidamento decorre dalla comunicazione di avvio delle attività da parte della Stazione Appaltante e termina il 31.12.2026, salvo eventuale proroga tecnica.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal

caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell'UE, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art.45, co.2, lett.b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del Codice Penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, co.2 lett.f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.45, co.1, lett. b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara mediante mandato ai sensi dell'art. 48, co.12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art.186-bis, co.6 del R.D. n.267 del 16 marzo 1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, co.16-ter del Dlgs n.165/2001 smi.

Costituisce altresì causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.1, co.17, della L. n.190/2012 smi la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e del Protocollo di Legalità richiamati all'art. 21 del presente Disciplinare.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del DL n.78 del 3 maggio 2010 conv. con L. n.122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art.1 co.3 del DM 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

6.1. Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti devono, **a pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione al registro degli intermediari assicurative riassicurativi di cui all'art. 109 D. Lgs. N° 209/2005, Sez. B. Gli intermediari assicurativi devono disporre di almeno una sede e/o di una rappresentanza in Italia.

b) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente la gara in oggetto o altro registro professionale per attività inerente all'oggetto medesimo, ovvero, per i soggetti di altro Stato non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale.

In caso di RTI, i requisiti di cui alle lett. a) e b) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici riuniti in raggruppamento. Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.45, co.2, lett. b) e c) del D.Lgs n.50/2016 smi il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ai concorrenti appartenenti ad altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83, co.3 del Codice.

6.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83, co.1 lett. b del Codice)

c) Fatturato specifico medio annuo, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, non inferiore a € 130.000,00.

Il possesso di tale fatturato risponde all'esigenza di selezionare operatori economici qualificati e dotati di un'esperienza minima, sia in ragione del valore del contratto che si deve affidare, nonché in ragione della complessità del servizio e dell'elevata professionalità richiesta all'aggiudicatario.

N.B. In caso di R.T.I., il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere riportati al periodo di attività.

d) Adeguata copertura assicurativa. In particolare, l'affidatario dovrà essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.

N.B. In caso di RTI, il suddetto requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Dlgs n.50/2016 s.m.i, troverà applicazione quanto disposto dall'art.47 del medesimo decreto.

6.3. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art.83, co.1, lett. c del Codice)

e) Avere espletato, nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando, servizio di brokeraggio assicurativo a favore di non meno tre amministrazioni pubbliche così come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

N.B. In caso di RTI, il suddetto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Dlgs n.50/2016 s.m.i, troverà applicazione quanto disposto dall'art.47 del medesimo decreto.

6.4. Comprova requisiti

Ai sensi dell'art.85 del Codice, la Stazione appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

Ai sensi dell'art.9, co.1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n.157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass.

I mezzi di prova sono quelli indicati nell'**Allegato XVII** del Codice.

In particolare, la comprova dei **requisiti di capacità economico-finanziaria** sarà effettuata, per il

fatturato specifico, mediante uno o più dei seguenti documenti:

Per il fatturato:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Per la polizza assicurativa:

- La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza.

La comprova del **requisito di capacità tecnico-organizzativa** verrà effettuata come di seguito indicato:

- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi di brokeraggio assicurativo così come dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

L'Operatore che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste potrà provare la propria capacità economica/finanziaria e tecnico/organizzativa mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

La mancata comprova dei requisiti di cui al punto precedente comporterà l'automatica decadenza dalla proposta di aggiudicazione.

La documentazione indicata dall'operatore economico dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del del Dlgs n.50/2016 s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo di cui all'art.83, co.1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del disciplinare.

Ai sensi dell'art.89, co.1 del Dlgs n.50/2016 s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, co.7 del Dlgs n.50/2016 s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia

ai sensi dell'art.89, co.1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, co.12 del Dlgs n.50/2016 smi. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89, co.3 del Dlgs n.50/2016 smi, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

9. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

una garanzia provvisoria, come definita dall'art.93 del Dlgs n.50/2016 smi, pari al 2% del valore presunto a base di gara, salvo quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo;

una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, co.3 del Dlgs n.50/2016 smi, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art.93, co.8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, co.6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt.84 e 91 del Dlgs n.159/2011 smi. Sono fatti riconducibili all'Affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89, co.1 del Dlgs n.50/2016 smi, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, co. 1 del Dlgs n.231/2007 smi, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai

requisiti di cui all'art.93, co.3 del Dlgs n.50/2016 smi. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, co.9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp .

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45, co.2 lett.b) e c) del Dlgs n.50/2016 smi, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n.83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50" e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- **avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;**
- **prevedere espressamente:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice Civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;**
 - b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del Codice Civile;**
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;**
- **contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;**
- **riportare l'autentica della sottoscrizione;**
- **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.**

La **garanzia fideiussoria** e la **dichiarazione di impegno** devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del DPR n.445/2000 smi;
- documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett. p) del Dlgs n.82/2005 smi sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, co.1 e 2, del Dlgs n.82/2005 smi. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, co.1, del Dlgs n.82/2005 smi) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, co.2 del Dlgs n.82/2005 smi).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, co.7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45, co.2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, co.2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93, co.7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45, co.2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del Dlgs n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

10. CONTRIBUTO ANAC

Secondo le disposizioni della Delibera ANAC n.1197 del 18 dicembre 2019, i concorrenti, **a pena d'esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP) per l'importo pari a € **70,00**. A tal fine l'attestato di avvenuto pagamento deve essere inserito nella documentazione amministrativa. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'art.38 del DPR n.445/2000 e dell'art.65 del D.Lgs. n.82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;

- c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti a eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR n.445/2000 smi. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza così come indicato agli art.83, co.3, art.86 e art.90 del Dlgs n.50/2016 smi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, co.9 del Dlgs n.50/2016 smi. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art.48, co.4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -non superiore a dieci giorni- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art.83, co.9 del Dlgs n.50/2016 ss.mm.ii è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per **partecipare alla procedura**, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti **buste digitali - plichi telematici**:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La documentazione caricata dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 smi, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, pena l'esclusione.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Si precisa, inoltre, che ogni singola busta prodotta digitalmente non dovrà superare la dimensione di 50MB; la dimensione totale del plico telematico, intendendosi tutte e tre le buste, non dovrà superare 1GB.

14. BUSTA A – CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il plico Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:

14.1. Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 9, in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo, dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto, secondo le modalità indicate al punto 9 del presente Disciplinare. I mezzi di prova di cui al art.93, co.7 del Dlgs n.50/2016 smi potranno essere inseriti anche in "eventuale documentazione integrativa".

14.2. Istanza di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale del concorrente o suo procuratore, pena l'esclusione, e inserita nell'apposito campo obbligatorio. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art.48 co.12 e 13, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

In caso di partecipazione dei **soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice**:

- i consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti a indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere:
 - l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria.

Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

- In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; a essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice.
- In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del Codice.

In caso di aggregazioni di **imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, co.4-quater del D.L. n.5/2009, occorre allegare:

1. copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
2. dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.

In caso di aggregazione di **imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48, co.4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

- a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48, co.4 del Codice;

o in alternativa

- b) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o fornitura, di cui all'art.48, co.4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.3. Documento di Gara Unico Europeo

Nel DGUE (approvato dal Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), vanno compilati e firmati digitalmente gli appositi campi obbligatori.

Il/I DGUE deve/ono essere firmato/i digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione e inserito/i nell'apposito campo.

14.4. Dichiarazioni

Le dichiarazioni -firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione"- sono rese ai sensi dell'art.38 del DPR n.445/2000 smi e dell'art.65 del Dlgs n.82/2005 smi (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). I tali dichiarazioni il concorrente attesta:

- 1) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la Stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;

- 2) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge n.327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al Dlgs n.81/08 smi;
- 3) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge n.136/2010 smi, al D.L. n.187/2010 smi e al Dlgs n.159/2011 smi;
- 4) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 01.08.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 21 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
- 5) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n.136/2010 smi;
- 6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
- 7) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- 8) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
- 9) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n.254 del 24 aprile 2014 smi approvata con Deliberazione di G.C. n.217 del 29 aprile 2017, che, all'art.2 co.3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art.17 co.5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53, co.16/ter del Dlgs n.165/2001 smi.
*N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art.20, co.7 di detto Codice. **In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione Comunale;***
- 10) l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui all'art.80, co.3 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- 11) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art.30, co.3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X (ai sensi dell'art.94, co.2 del Codice, la Stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo);
- 12) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, co.5, lett. a), del Codice;

- 13) **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt.17, co.2, e 53, co.3 del DPR n.633/1972 smi e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- 15) **per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.186bis del R.D. n.267 del 16 marzo 1942**, indica, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo "Autocertificazioni"

14.5. Documentazione prevista all'art.89 del Codice, in caso di avvalimento

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o sa altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art.89, co.1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

14.6. Patto di Integrità

Il Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle mandanti, delle ausiliarie e delle consorziate esecutrici. Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

14.7. Contributo ANAC

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito campo obbligatorio "Contributo ANAC", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione", oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

15. BUSTA B – CONTENENTE OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica redatta secondo le indicazioni del successivo punto 17, in lingua italiana, dovrà essere **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza o suo procuratore e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Il concorrente dovrà esplicitare la propria offerta tecnica mediante un elaborato scritto redatto in massimo 20 facciate (numerate) formato A4: margini 2 cm (minimo) e con carattere Times New Roman 11, interlinea singola.

La copertina esterna del progetto e l'eventuale sommario non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Eventuali copertine interne, tavole, disegni, foto, istogrammi, grafici, marchi, ecc. costituiranno contenuto delle facciate dell'elaborato e saranno considerate alla stessa stregua del testo scritto fino alla concorrenza delle 20 facciate ammesse.

Eventuali pagine/facciate che eccedano le 20 facciate ammesse non saranno considerate né valutate dalla Commissione di gara.

Quanto contenuto e previsto nell'offerta tecnica costituisce vincolo negoziale a tutti gli effetti per l'impresa proponente.

L'offerta tecnica, predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio "Offerta Tecnica".

Ulteriori pagine e/o allegati non saranno presi in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.

16. BUSTA C – CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Il file nominato BUSTA C - "Offerta Economica" contenente l'indicazione delle provvigioni percentuali sui premi assicurativi che verrà posta a carico delle compagnie di assicurazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e legittimato ad impegnare la ditta.

L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo il seguente prospetto:

Commissioni poste a carico delle compagnie assicuratrici in percentuale sui premi assicurativi imponibili:
Massimo 10 punti così suddivisi:

Polizza Rami auto /RCA e ARD	
Fino al 5,00 %	1 punti
Fino al 4,50%	2 punti
Fino al 4,00%	3 punti

Polizza Rami non auto	
Fino al 10%	1 punti
Fino al 9,00%	3 punti
Fino al 8,00%	4 punti
Fino al 7,00%	7 punti

- **Specificazione della provvigione percentuale che verrà posta a carico delle compagnie di**

assicurazione per polizza RC auto.

- Specificazione della provvigione percentuale che verrà posta a carico delle compagnie di assicurazione per le polizze diverse dalla RCA.

Il dato percentuale dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello in lettere, si terrà conto dell'offerta in lettere.

Ai fini di una corretta compilazione dell'offerta, le cifre non potranno presentare correzioni che non siano state espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante.

Le offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato saranno considerate nulle.

La sottoscrizione dell'offerta del servizio alle percentuali indicate costituisce accettazione e conferma delle percentuali di remunerazione del broker che verranno riportate e riprodotte nella "clausola broker" in occasione della celebrazione della procedura di appalto del servizio assicurativo.

La stessa deve essere inserita nel campo obbligatorio "*Offerta economica*".

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo "*Documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo*".

Il concorrente può inserire nel campo "Eventuali documenti integrativi" – offerta economica, le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.

Si ribadisce che, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non devono essere indicati i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

17. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'individuazione dell'impresa aggiudicataria del servizio verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida.

La valutazione delle offerte avverrà in base ai criteri di seguito descritti per un punteggio massimo complessivo di **100 punti**:

A. Offerta Tecnica	fino a 90 punti
B. Offerta Economica	fino a 10 punti (max 3 punti per max ribasso su polizza rc auto e max 7 punti per max ribasso su altre polizze)

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito dalla somma dei punteggi come in tabella sopra riportata per le percentuali offerte per polizze auto e non auto.

L'offerta tecnica, contenuta nella Busta B, dovrà riportare la descrizione di TUTTE le distinte componenti elencate nell'elenco per le quali la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio massimo indicato al fianco di ciascuna.

In particolare il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti elementi:

<i>Sezione</i>	<i>Contenuto della sezione</i>	<i>punteggio massimo</i> D	<i>punteggio massimo</i> T
A	Attività di Risk Management e individuazione dei punti critici per il miglioramento del pacchetto assicurativo.		
a1	<p><i>Caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative utilizzate per l'individuazione dei rischi potenzialmente oggetto di copertura assicurativa, nonché definizione della strategia di presidio dei rischi.</i></p> <p>Verranno valutate le metodologie e le tecniche offerte dal concorrente per l'individuazione dei rischi cui l'Ente è esposto, ai fini della successiva determinazione dei rischi potenzialmente oggetto di copertura assicurativa, il tutto al fine di definire un'ottimale strategia di presidio dei rischi.</p>	10	
a2	<p><i>Caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative finalizzate alla valutazione delle coperture assicurative esistenti ed alla migliore strategia di razionalizzazione delle stesse.</i></p> <p>Verranno valutate le metodologie operative, le tecniche ed i criteri offerti dal concorrente al fine di compiere un'ottimale ponderazione delle coperture assicurative già in essere presso l'Ente, con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi e garantire l'economicità e l'efficacia dei programmi assicurativi.</p>	15	
a3	<p><i>Tempistiche di redazione della documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi.</i></p> <p>Il punteggio verrà assegnato in relazione al numero dei giorni solari indicati in offerta per i quali il concorrente si impegna alla redazione della documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, fermo restando che il numero di giorni offerti non potrà essere superiore a 30 giorni solari dalla richiesta dell'Ente, così come indicato all'art. 1, lettera e) del Capitolato speciale d'appalto. (Si applicherà la formula con interpolazione lineare $C_i = R_{max}/R_a$ dove: R è il numero dei giorni C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; R_{max} giorni dell'offerta più conveniente, R_a = giorni dell'offerta del concorrente i-esimo.</p>		10
a4	<p><i>Modalità e procedure per la gestione dei sinistri.</i></p> <p>Verranno valutate le modalità e le procedure offerte dal concorrente al fine di rendere tempestiva, semplice ed efficace la gestione dei sinistri.</p>	10	

a5	<p><i>Reportistica periodica.</i></p> <p>Verranno valutati i criteri, le modalità informative e descrittive che il concorrente si impegna ad utilizzare nella stesura dei report periodici per le attività affidategli, con riferimento alle tempistiche ed alle finalità indicate all'art. 1 lettera g) del Capitolato.</p>	10	
B	<p><i>Descrizione degli strumenti e supporti informatici, delle procedure per la gestione dei sinistri e descrizione delle procedure informatizzate utilizzate e/o messe a disposizione dal Comune di Napoli. Strumenti e modalità utilizzate per il flusso informativo sullo stato dei sinistri.</i></p> <p>Verranno valutate le modalità di supporto informatico, archiviazione e modalità di elaborazione dati per la verifica e consultazione del portafoglio e dello stato dei sinistri a cui l'Ente possa accedere in qualsiasi momento, con disponibilità a fornire ed attivare un supporto informatico completo per la gestione dei contratti e dei sinistri.</p>	10	
C	<p><i>L'assetto organizzativo della società di brokeraggio che sarà impiegato per l'espletamento del servizio.</i></p> <p>Indicazioni delle strutture tecniche, delle caratteristiche del personale che sarà impiegato, con particolare riferimento alla figura del Responsabile del servizio.</p> <p>Indicazione del personale dedicato alle problematiche assicurative degli Enti Locali.</p> <p>Accesso del Broker presso gli uffici.</p> <p>Professionalità dello staff tecnico che si dedica alla gestione dell'Ente. Si farà riferimento in particolare al personale dipendente della società.</p> <p>Saranno valutati in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - struttura dedicata alle problematiche assicurative degli enti locali; - composizione dello staff tecnico di interfaccia il Comune; - indicazione delle qualifiche del personale a cui verrà affidata la gestione del servizio. 	10	
D	<p><i>Formazione del personale.</i></p> <p>Modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale del Comune addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri sulla materia assicurativa e di gestione dei sinistri. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere esplicitate le attività previste di formazione del personale, offerte a titolo gratuito, che possono dimostrarsi utili e vantaggiose per l'ente.</p> <p>In particolare saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrizione dei corsi; - indicazione degli esperti; - frequenza dei corsi; - materiale didattico; - fornitura di riviste; - fornitura di collegamenti a riviste e webinar. 	10	

E	<p>Servizi aggiuntivi offerti rispetto al capitolato.</p> <p>Servizi aggiuntivi migliorativi rispetto a quelli indicati nel capitolato inclusi nel compenso complessivo di cui all'offerta economica.</p> <p>Tali servizi, da prestare, con propri mezzi e risorse, a favore del Comune di Napoli, non dovranno comportare alcun onere a carico dello stesso. Tali servizi aggiuntivi dovranno essere presentati in modo dettagliato in sede di offerta e saranno considerate obbligazioni contrattuali a carico del soggetto proponente in caso di aggiudicazione.</p> <p>Non saranno ammessi elementi di tipo economico.</p> <p>I servizi proposti devono avere connessione con l'oggetto del presente appalto e non devono essere tali da snaturare l'oggetto del servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione di 1 servizio aggiuntivo: 2 punti - servizi aggiuntivi ulteriori ad 1: 3 punti aggiuntivi 	5
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

La Commissione valuterà la qualità e chiarezza espositiva dell'elaborato ed esprimerà le preferenze in ordine a: grado di approfondimento, precisa contestualizzazione rispetto alle esigenze assicurative dell'Ente di cui trattasi, corretta e adeguata rappresentazione delle soluzioni.

Per ogni offerta, compilata secondo quanto richiesto, relativamente ad ogni criterio e/o sub-criterio, la Commissione esprimerà un giudizio al quale corrisponde un peso, così indicato nella tabella seguente, che andrà a moltiplicare il punteggio tecnico massimo indicato nella tabella precedente; la somma dei punteggi tecnici parziali costituirà il punteggio complessivo PT.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,6
Non pienamente sufficiente	0,5
Insufficiente	0,25
Non valutabile	0

Non saranno ammesse offerte condizionate.

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, il metodo "**Aggregativo Compensatore**":

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti a ogni criterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima

calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato criterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali dopo la virgola, con la precisazione che la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia conseguito un punteggio inferiore a 40/90.

Per quanto riguarda il punteggio relativo all'offerta economica è di tipo tabellare e sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti fino a un massimo di 10 punti (massimo 3 punti per ribasso sulla percentuale offerta per Polizza Rami auto /RCA e ARD e massimo 7 punti per ribasso sulla percentuale offerta su altre polizze)

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

La commissione propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa che è risultata congrua.

In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'elemento offerta tecnica, in caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art.77 del R.D. 827/1924.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Servizio Gare Forniture e Servizi, fermo restando che se lo stato di emergenza correlato alla diffusione del COVID-19 dovesse prolungarsi sull'intero territorio, le operazioni di gara si svolgeranno con collegamento da remoto, nelle date indicate dal bando di gara e dalle successive date comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma (via PEC). I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara da remoto, collegandosi alla piattaforma telematica.

La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art.77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari, si applica il comma 12 del richiamato articolo.

In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede a esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente punto 17.

In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura ai punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi. Quindi procederà allo sblocco della documentazione "Offerta Economica".

Sarà quindi stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi dell'art.97 del Codice, condotta dal RUP con l'eventuale ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art.97, co.6 del richiamato Codice.

L'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta migliore risultata congrua.

In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà ad affidare l'appalto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del progetto tecnico. Nel caso la parità perdurasse si procederà a sorteggio pubblico.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art.63, co.2, lett. a) del Dlgs n.50/2016 smi.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione –oppure il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale– formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, co.12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art.85, co.5 Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art.85, co.5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art.86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 (a eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del co. 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.83 del medesimo Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli art. 32, co. 5 e art. 33, co. 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32, co.7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art.88 co.4-bis, dall'art.89 e dall'art.92 co.3 del Dlgs n.159/2011 smi.

La Stazione appaltante può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, co. 8, ultimo periodo, del Codice, l'esecuzione

anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, In tal caso, il dirigente autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Ai sensi dell'art.93, co.6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'Aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art.92, co.2 e 3 del Dlgs n.159/2011 smi dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del Dlgs n.159/2011 smi.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Successivamente all'aggiudicazione, verrà stipulato tra la Stazione appaltante e l'Aggiudicatario una Convenzione conforme ai contenuti del Capitolato speciale d'appalto, dello Schema e degli altri allegati del Bando di Gara, e secondo le modalità previste all'art. 32, co. 14, del D.Lgs. n.50/2016 smi.

Il rapporto contrattuale sarà regolato dalla Convenzione, dal Bando di Gara, dal Capitolato speciale d'appalto, dai relativi allegati, dall'offerta e dalle vigenti norme di legge.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Qualora la Stazione appaltante, ai sensi dell'art.32, co. 8, del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data effettiva inizio attività e non dalla stipula contrattuale.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e quelle assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, a opera della mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, co. 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 9.000,00 salvo conguaglio. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto:

21.1. Protocollo di legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, e si evidenzia inoltre che le clausole di cui all’art.8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

1. La Stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di I.V.A., la Stazione appaltante:

- a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
- b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la Stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o *indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
 - I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle

movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

- II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto - legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La Stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non

sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la Stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore

21.2. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, smi. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

21.3. Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n.254 del 24/04/2014 modificata con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.

21.4. Patto di Integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n.797 del 3 dicembre 2015 “*Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse*” approva il documento denominato “*Patto di Integrità*” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo e affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

21.5. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali raccolti, gli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura della presente gara.